

No all'assegno di divorzio in favore della moglie se con la separazione è stata messa in condizioni di essere autonoma e indipendente

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015 (est. G. Buffone)

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE CHE ABBIANO AVUTO L'EFFETTO DI RIEQUILIBRARE LE SITUAZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI – RILEVANZA – SUSSISTE – ASSEGNO DIVORZILE - ESCLUSIONE

In sede di separazione consensuale, i coniugi possono includere nei patti anche schede negoziali aventi la finalità di mettere entrambi i partners nella posizione di poter provvedere, con adeguatezza e anche per il futuro, a loro stessi godendo di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Questi accordi non incidono sulla situazione di diritto (limitando l'accesso all'assegno divorzile) bensì sulla situazione di fatto (potenziando la capacità patrimoniale del coniuge più debole). In un contesto del genere, se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, all'indomani del disgregarsi della famiglia, non può essere accordato, in sede di divorzio, alcun assegno divorzile. Ciò anche in ragione della necessità di difendere il principio del "venire contra factum proprium": apparirebbe come scorretta la condotta di chi abbia firmato un accordo in sede di separazione, per non ritrovarsi bisognoso in fase di divorzio, ma poi quell'accordo stesso ignori o quanto meno contraddica con una richiesta rivolta all'altro contraente che disattende i patti.

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – NATURA GIURIDICA E FUNZIONE

L'assegno divorzile non si traduce in una impropria misura finalizzata a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi e ma ha la finalità di garantire al coniuge meno abbiente di potere continuare a godere, ove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza coniugale (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10 gennaio 2013, Pres. Poppa, est. Canziani). La valutazione giudiziale deve essere attenta per evitare che la funzione stessa dell'istituto venga frustrata (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, Pres. Criscuolo, est. Morelli). La rinuncia all'assegno di mantenimento espressa dalla moglie in sede di separazione non è determinante, stante la funzione assistenziale dell'assegno divorzile e la irrinunciabilità (in quella sede) del relativo diritto, ma è sintomatica di un'autosufficienza economica della parte, la quale con un'autonoma valutazione degli assetti patrimoniali, si era ritenuta in grado di provvedere con il proprio reddito alle personali esigenze.

O S S E R V A

[1]. X, nata a ... il ... 1954, residente in Milano, C... e Y, nato a ... il ... 1955, residente in Milano, .., hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data .. 1978 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, al Si sono separati consensualmente con verbale in data ... 2006, omologato con decreto del .. 2006. Dal matrimonio non sono nati figli. Negli accordi di separazione, le parti (la X all'epoca impiegata e il Y all'epoca pure impiegato) hanno stabilito la cessione della quota di proprietà sulla casa coniugale (50%) di spettanza del marito alla moglie (che oggi infatti vi abita e ne è l'esclusiva proprietaria), con accollo in capo alla stessa del mutuo residuo sull'immobile; la cessione pure con gli stessi contenuti, del 50% di un solaio nello stesso immobile da parte del marito alla moglie; la cessione, da parte della moglie, della sua quota di proprietà al 50% sulla casa in ..., in favore del marito, già comproprietario per il 50% residuo; ciò dando atto di un incremento economico di favore per la moglie pari ad euro 100.000 (la differenza tra il valore delle due case).

[2]. Ciò detto non sussistono i presupposti per un assegno divorzile. In primis, in sede di separazione i coniugi hanno completato una scheda negoziale avente la finalità di mettere entrambi i partners nella posizione di poter provvedere, con adeguatezza e anche per il futuro, a un sostentamento tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. E' noto che, in sede di separazione, non sono ammissibili patti divorzili e, cioè, accordi che limitino o escludano il diritto di uno dei partner a richiedere l'assegno di divorzio in futuro, ex art. 5 l. div. Ciò nondimeno è, invece, certamente ammissibile la sottoscrizione di accordi negoziali – *latu sensu* “familiari” – che mirino a regolare la situazione economica dei coniugi all'indomani della separazione, in particolare ponendo riparo ad una eventuale sperequazione patrimoniale con misure pattizie che *ex ante*, se adeguate e congrue, escludono quelle giudiziali *ex post*. In questi casi, l'accordo non incide sul diritto indisponibile all'assegno divorzile se non in via indiretta. In altri termini: l'incidenza sull'assegno di divorzio non è la causa del patto di separazione ma uno dei suoi effetti. Gli accordi, infatti, in questi casi, non incidono sulla situazione di diritto (limitando l'accesso all'assegno divorzile) bensì sulla situazione di fatto (potenziando la capacità patrimoniale del coniuge più debole). In un contesto del genere, se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, all'indomani del disgregarsi della famiglia, difficilmente può accordare, in sede di divorzio, l'emolumento con nota funzione assistenziale. Ciò anche in ragione della necessità di difendere il principio del “*venire contra factum proprium*”: apparirebbe come scorretta la condotta di chi abbia firmato un accordo in sede di separazione, per non ritrovarsi bisognoso in fase di divorzio, ma poi quell'accordo stesso ignori o quanto meno contraddica con una richiesta rivolta all'altro contraente che disattende i patti. Ebbene, nel caso in esame, all'esito dei patti di separazione, la moglie ha ottenuto: l'intera proprietà della casa familiare (dove ora abita), mediante cessione gratuita della proprietà del marito al 50%; l'intera proprietà del solaio, mediante cessione gratuita della proprietà del marito al 50%; un controvalore economico netto pari ad euro 100.000. Si tratta di persona che è stata pienamente inserita nel mercato del lavoro e che ne è uscita in

modo fisiologico, con un trattamento pensionistico che conserva. E' vero che il matrimonio ha avuto una durata consistente (28 anni), ma è anche vero che non ci sono stati figli. In merito alla situazione soggettiva della moglie – in particolare il fatto che debba sostenere cure per una patologia ... – essa non giustifica ex sé l'assegno di divorzio, poiché non si tratta di evento tale da porre la moglie in una situazione di bisogno, già solo considerando gli oneri che gravano sul sistema sanitario pubblico. Peraltro deve tenersi conto di una sopravvenienza "di favore" per la moglie stessa: in costanza di accordi e sino al 2013 era gravata del mutuo che ora non deve più pagare.

Non si registra in ogni caso un dislivello reddituale significativo. Il marito, impiegato, al momento degli accordi di separazione percepiva un netto mensile di circa 2400/2500 euro mensili (v. PF2006 in atti); nel 2013 (v. PF 2014 in atti) ha percepito redditi mensili per circa 2800 per 12 mensilità. La moglie risulta percepire un reddito di circa euro 1700,00 euro mensili per 12 mensilità (v. 730-3). In queste condizioni, non sussistono i presupposti per un assegno divorzile per la moglie. L'assegno divorzile non si traduce in una impropria misura finalizzata a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi e ma ha la finalità di garantire al coniuge meno abbiente di potere continuare a godere, ove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza coniugale (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10 gennaio 2013, Pres. Poppa, est. Canziani). La valutazione giudiziale deve essere attenta per evitare che la funzione stessa dell'istituto venga frustrata (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, Pres. Criscuolo, est. Morelli). Peraltro, in sede di separazione, la moglie aveva rinunciato all'assegno di mantenimento. La rinuncia all'assegno di mantenimento espressa dalla moglie in sede di separazione non è determinante, stante la funzione assistenziale dell'assegno divorzile e la irrinunciabilità (in quella sede) del relativo diritto, ma è sintomatica di un'autosufficienza economica della parte, la quale con un'autonoma valutazione degli assetti patrimoniali, si era ritenuta in grado di provvedere con il proprio reddito alle personali esigenze.

[3]. Corre dare atto della natura provvisoria dei provvedimenti interlocutori qui assunti: essi traggono linfa da un accertamento sommario fondato, in gran parte, su indici presuntivi e circostanze ancora non chiaramente acclamate. E' all'evidenza necessario coltivare una adeguata attività istruttoria per porre mano a misure definitive che, conseguentemente, vengono rimesse al Collegio, passando per le scelte che saranno condotte dal giudice istruttore, su sollecito delle parti. Il G.I., peraltro, ben potrà apportare le modifiche necessarie, ex art. 709 ultimo comma, c.p.c., in caso di accertate sopravvenienze fatte valere in sede di revisione dall'una o dall'altra parte.

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.

RESPINGE la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie,

NOMINA giudice istruttore, il dott. GIUSEPPE BUFFONE

e FISSA udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data ... ottobre 2015, ore L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano 6, stanza n. ...

ASSEGNA al ricorrente termine sino al 30 giugno 2015 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5), 6)

ASSEGNA al convenuto termine sino al 30 luglio 2015 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.

INVITA le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 2 aprile 2015

Il Presidente del Tribunale f.f.

dott. Giuseppe Buffone